



**Comune di
Cugnasco-Gerra**

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Municipio


Cugnasco,
13 novembre 2020

Risoluzione municipale
4799 – 09.11.2020

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 90

**Convenzione con il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena
per la fornitura di acqua per l'esercizio del laghetto
antincendio ubicato ai Monti di Ditto**

Commissioni incaricate:
Commissione delle petizioni



Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Nel corso del 2013 veniva conclusa, tra il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena (CFVPR) e l'ex Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, la *Convenzione per la fornitura di acqua per una vasca antincendio ubicata in zona Monti di Ditto*. Con l'accordo vennero stabilite le condizioni per la gestione dei riempimenti della vasca antincendio successivamente realizzata nei pressi dei Monti di Ditto.

Con lo scioglimento del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, il 31 dicembre 2014, i Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Locarno sono subentrati ai diritti e agli obblighi dell'ente consortile. Il testo della citata convenzione è però rimasto immutato.

Dopo la messa in funzione del laghetto antincendio, avvenuta nel 2018, il Comune di Cugnasco-Gerra, proprietario delle sorgenti della Val Pesta, e il CFVPR si sono accordati in merito alle modalità operative di riempimento e di mantenimento del livello operativo della vasca. A tal proposito si richiama la lettera del Municipio del 27 marzo 2018. Con tale accordo sono quindi stati meglio definiti alcuni aspetti della convenzione, senza però aggiornarne il contenuto.

Con lo scioglimento dell'ex Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, il testo convenzionale tuttora in vigore risultava però essere superato dagli eventi e necessitava quindi di una revisione. Su proposta della Delegazione consortile del CFVPR si è quindi proceduto all'aggiornamento generale della convenzione che vi viene quindi sottoposta, per approvazione, mediante il presente Messaggio municipale.

Il progetto della nuova Convenzione per la fornitura di acqua per l'esercizio del laghetto antincendio ubicato ai Monti di Ditto è allegato al presente Messaggio. Nel merito dei contenuti della stessa si forniscono le seguenti informazioni complementari.

Premesse

Benché le infrastrutture della rete dell'acquedotto siano detenute in comproprietà tra i Comuni di Cugnasco-Gerra (3/6), Lavertezzo (1/6) e Locarno (2/6) come stabilito dalla Convenzione per la gestione degli impianti della Val Pesta, proprietario delle captazioni e dell'acqua sorgiva è unicamente il Comune di Cugnasco-Gerra. Per questo motivo, la competenza di disciplinare un uso supplementare e alternativo dell'acqua - nel caso concreto l'alimentazione della vasca antincendio consortile - rimane del Comune di Cugnasco-Gerra.

Ciò nonostante i Municipi di Lavertezzo e Locarno, in virtù dei rapporti convenzionali e del principio di informazione reciproca, sono stati interpellati in merito alla revisione della presente convenzione e si sono espressi favorevolmente.

2. Scopo

Lo scopo della convenzione, che rimane invariato rispetto al testo in vigore, è quello di disciplinare la fornitura d'acqua per alimentare il laghetto antincendio consortile nei pressi dei Monti di Ditto.

3. Principi

In questo articolo vengono definite le responsabilità per quanto attiene alle operazioni di riempimento della vasca antincendio. Viene inoltre maggiormente disciplinato, rispetto al testo in vigore, il concetto di sufficiente disponibilità d'acqua. Tale principio è di fondamentale importanza in quanto crea la base legale per limitare o interrompere l'apporto d'acqua al laghetto antincendio in caso di scarsa disponibilità idrica e/o contingentamento nell'approvvigionamento.

Considerato che la rete di approvvigionamento idrico della Val Pesta serve anche i Comuni di Lavertezzo e Locarno, l'interruzione dell'apporto d'acqua alla vasca potrà intervenire anche nel caso in cui questi due Comuni riscontreranno importanti difficoltà di approvvigionamento.

La fornitura d'acqua alla vasca avverrà, come dagli accordi convenzionali vigenti, a titolo gratuito.

4. Situazioni operative

In questo articolo sono ripresi integralmente gli accordi sottoscritti tra il Municipio e la Delegazione consortile del CFVPR il 27 marzo 2018, inerenti alle modalità operative di riempimento della vasca, di mantenimento del livello operativo e di ripristino in caso di utilizzo per le operazioni di spegnimento degli incendi.

Con l'introduzione di queste disposizioni, il testo convenzionale risulta pertanto completato rispetto alla sua versione in vigore, pressoché silente in merito a tali operazioni.

Il cpv. 1 dell'articolo definisce un apporto d'acqua costante di ca. 4-5 litri/minuto atto al mantenimento del livello operativo del laghetto. Infatti, la permeabilità del fondo della vasca unita, durante i periodi caldi, ad un certo livello di evaporazione, rende necessario un afflusso d'acqua costante al fine di garantire il costante mantenimento del livello operativo del manufatto. Va rimarcato che tale apporto d'acqua, in circostanze di normale disponibilità idrica, ha un impatto pressoché nullo sulla distribuzione d'acqua potabile alle utenze allacciate.

Nei restanti capoversi sono disciplinate altre importanti operazioni di riempimento della vasca che avverranno sempre di comune accordo tra il Comune e il CFVPR, tenuto conto delle esigenze legate al servizio di approvvigionamento idrico (disponibilità d'acqua, momenti di maggior consumo, ecc.).

5. Monitoraggio del livello del laghetto

Per garantire il controllo del livello di riempimento del laghetto è stata installata un'apposita apparecchiatura, i cui dati vengono trasmessi costantemente al sistema di telegestione dell'acquedotto in dotazione al Comune. La Delegazione consortile e il Comune potranno quindi basarsi su questi dati per pianificare ed effettuare le operazioni di riempimento e mantenimento specificate all'articolo 4.

7. Durata della convenzione

È stato essenzialmente ripreso il testo della convenzione in vigore (articolo 8). Al cpv. 3 sono stati disciplinati i termini di disdetta sui quali il testo vigente è silente. Il termine di due anni introdotto per le fattispecie di cui al cpv. 2 lett. b) e c) è stato volutamente inserito al fine di permettere al CFVPR di valutare eventuali soluzioni alternative per il mantenimento in esercizio della vasca antincendio.

8. Controversie

Trattandosi di accordi sottoscritti tra due enti pubblici, eventuali controversie in merito all'applicazione della convenzione sono trattate in sede di procedimento amministrativo. Solo a titolo suppletorio vengono richiamate le normative in ambito civile.

10. Entrata in vigore e abrogazione

La nuova convenzione, che entrerà in vigore con l'approvazione cantonale, abrogherà e sostituirà quella attualmente in vigore sottoscritta nel 2013.

Con il nuovo testo convenzionale si ritiene di aver operato il necessario aggiornamento e completamento degli accordi vigenti con il Consorzio, integrando taluni aspetti operativi non contemplati nella convenzione in vigore.

Aspetti procedurali e formali

Eventuali emendamenti alla proposta: si attira l'attenzione del Consiglio comunale sul fatto che qualsiasi modifica dovesse venir apportata, dall'uno o dall'altro Legislativo, a questa Convenzione, la stessa implica l'accettazione anche della controparte. Detto altrimenti: se il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra - e, viceversa, anche l'Assemblea del CFVPR - dovesse variare e/o modificare anche una sola parte di un articolo e l'Assemblea consortile non adottasse la stessa identica norma, la Convenzione non potrebbe essere ratificata e non entrerebbe in vigore. Concretamente, dai due Legislativi deve uscire un testo univoco. A differenza di quanto è infatti il caso in sede di approvazione di statuti o regolamenti consortili - enti istituiti sulla base di leggi cantonali che ne disciplinano anche il funzionamento - le convenzioni, come tali, non rivestono carattere obbligatorio per lo svolgimento di compiti specifici di natura pubblica. Ciò significa che in sede di ratifica l'Autorità di vigilanza non ha la facoltà di dirimere eventuali divergenze. Le stesse, se del caso, devono essere risolte tra le parti contraenti e quindi, nella fattispecie, tra i due Enti.

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale – ROC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 della Legge organica comunale – LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione della Convenzione, che è equiparata all'approvazione di un regolamento comunale (articolo 193a LOC) è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Premesso quanto precede, si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:

- 1. È approvata la Convenzione con il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena per la fornitura di acqua per l'esercizio del laghetto antincendio ubicato ai Monti di Ditto.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Luca Foletta

Allegati:

1. Progetto della nuova Convenzione
2. Convenzione in vigore
3. Accordo del 27 marzo 2018 inerente alle attività operative di riempimento e mantenimento della vasca antincendio

CONVENZIONE

(articolo 193a Legge organica comunale - LOC)

Per la fornitura di acqua per l'esercizio del laghetto antincendio ubicato ai Monti di Ditto

Conclusa:

tra il **Comune di Cugnasco-Gerra**, 6516 Cugnasco (rappresentato dal Municipio)

e il **Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena**, 6516 Cugnasco (rappresentato dalla Delegazione)

Adottata dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il ...

Approvata dall'Assemblea consortile il ...

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali - su delega del Consiglio di Stato - il ...

Premesso che:

1. il Comune di Cugnasco-Gerra è proprietario delle sorgenti ubicate in territorio di Cugnasco-Gerra, nella località "el Vall del Pèsta", mappali no. 4681, 4913 e 4914 RFD, Sezione 1-Cugnasco;
2. il 12 dicembre 2013 rispettivamente il 29 luglio 2013, tra il Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta e il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena venne conclusa la *Convenzione per la fornitura di acqua per una vasca antincendio ubicata in zona Monti di Ditto*;
3. il Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta è stato sciolto con effetto dal 31 dicembre 2014 e che ai diritti e agli obblighi del Consorzio sono subentrati i Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Locarno, conformemente alla *Convenzione per la gestione degli impianti di captazione e di adduzione di acqua potabile delle sorgenti Val Pesta in territorio del Comune di Cugnasco-Gerra* (articolo 19 cpv. 1);
4. i lavori di costruzione del laghetto sono stati terminati e l'impianto è stato messo in esercizio nel 2018;
5. il vigente testo convenzionale risulta superato dagli eventi (soppressione del Consorzio acqua potabile Val Pesta) e dalla situazione attuale di gestione del laghetto che, per compensare la perdita continua - di circa 4/5 litri al minuto, dovuta alla permeabilità della stuoia di rivestimento del laghetto - e all'evaporazione, necessita di un apporto continuo di acqua di pari quantità;
6. per il Comune la competenza di adottare la Convenzione spetta al Consiglio comunale (articoli 13 cpv. 1, lettera a) e 193a LOC), mentre per il Consorzio la competenza è affidata all'Assemblea consortile in forza della clausola generale di competenza attribuitagli dal Regolamento del Consorzio (articolo 8 lettera g),

si conviene quanto segue:

1. Base legale

La base legale della presente convenzione è l'articolo 193a della Legge organica comunale (LOC).

2. Scopo della Convenzione

La Convenzione ha lo scopo di regolamentare l'uso dell'acqua proveniente dalle sorgenti della Val Pesta per alimentare il laghetto antincendio costruito dal Consorzio.

3. Principi

- 1) Il Comune fornisce al Consorzio l'acqua necessaria per alimentare la vasca antincendio.
- 2) La fornitura dell'acqua da parte del Comune tiene prioritariamente conto dei bisogni idrici dell'utenza dei Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Locarno (Piano di Magadino/Gerre di Sotto). La fornitura avviene in modo da garantire che la vasca antincendio rimanga sempre piena, al fine di far fronte ad ogni situazione di emergenza (incendi). Di principio è compito del Consorzio di sorvegliare il livello della vasca e di concordare con il Comune l'esecuzione del riempimento, fermo restando che, in futuro, i due Enti potranno, se del caso, accordarsi per una diversa gestione di queste operazioni, dietro congruo compenso.

- 3) La fornitura dell'acqua avviene unicamente quando ce n'è una sufficiente disponibilità. In particolare, la sufficiente disponibilità non è più data qualora uno dei Comuni - Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Locarno - si trovasse con una penuria d'acqua tale da imporre all'Autorità locale di adottare importanti provvedimenti di limitazione dei consumi, segnatamente:
 - a) la prescrizione di utilizzare l'acqua solo per gli usi dell'economia domestica, per le attività e i processi produttivi delle aziende, i commerci e gli esercizi pubblici, e
 - b) il divieto di utilizzare l'acqua per gli usi non connessi all'economia domestica e alle attività e ai processi produttivi delle aziende.
- 4) La fornitura dell'acqua avviene a titolo gratuito. Tutte le spese per permettere la fornitura dell'acqua (condotte, sistemi di monitoraggio, controllo, ecc.) sono a carico del Consorzio.

4. Situazioni operative

- 1) Mantenimento del livello operativo: l'apporto continuo di acqua serve essenzialmente per compensare la fuoriuscita di acqua che drena dalla vasca. Avviene con un deflusso continuo di circa 4/5 litri al minuto.
- 2) Riempimento periodico della vasca: viene eseguito secondo le concrete necessità, al fine di compensare, ad esempio, l'evaporazione. Avviene previo accordo tra i due enti. Per evitare inconvenienti in relazione all'eventuale scarsa disponibilità d'acqua, questa fase ha luogo con la massima frequenza possibile (a diverse riprese, ma con quantitativi - di deflusso e totali - ridotti). Per il riempimento si devono prediligere periodi di consumo idrico ridotto da parte dell'utenza. La portata del deflusso e la durata della fase di riempimento - se del caso scaglionandola in diversi momenti - è definita dal Comune in accordo con il Consorzio.
- 3) Mantenimento del livello operativo del laghetto durante le operazioni di spegnimento di un incendio: il Consorzio, rispettivamente il Corpo pompieri che ha assunto il comando dell'intervento, contatteranno il Comune e si accorderanno per mantenere, nel limite del possibile, un sufficiente livello operativo d'acqua nel laghetto.
- 4) Ripristino (riempimento) della vasca dopo un incendio: il Consorzio definirà con il Comune le modalità e i tempi di esecuzione. Tenendo conto della disponibilità d'acqua, il Comune stabilirà, in accordo con il Consorzio, la portata del deflusso e la durata di questa fase, se del caso scaglionandola in diversi momenti.
- 5) Per il Comune, lo svolgimento dei suoi compiti operativi stabiliti da questa Convenzione è affidato all'Ufficio tecnico comunale. Al riguardo si applica l'Ordinanza municipale del 5 maggio 2008 (aggiornata al 7 agosto 2017) concernente le deleghe di competenze municipali all'Amministrazione comunale.

5. Monitoraggio del livello del laghetto

- 1) Il monitoraggio del livello del laghetto avviene anche mediante il sistema di telegestione dell'acquedotto del Comune.
- 2) Il Municipio e la Delegazione consortile si accordano al riguardo.
- 3) Tutti i relativi costi sono a carico del Consorzio.

6. Responsabilità

Al Comune non potrà essere imputata alcuna responsabilità per danni causati a terzi derivanti dall'esercizio della vasca antincendio.

7. Durata della Convenzione

- 1) La Convenzione ha una durata illimitata.
- 2) Potrà essere disdetta, seguendo la procedura applicata per l'adozione, da una delle parti contraenti al verificarsi delle seguenti situazioni:
 - a) nel caso in cui la vasca perda la sua funzione di mezzo antincendio;
 - b) qualora la portata delle sorgenti diminuisse a tal punto da non poter più riuscire a garantire la fornitura l'acqua occorrente al suo scopo;
 - c) allorché l'aumento del consumo d'acqua da parte degli utenti del comprensorio di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Locarno (Gerre di Sotto/Piano di Magadino) non garantisse più la disponibilità d'acqua per alimentare la vasca.
- 3) La disdetta nella situazione di cui alla lettera a) del capoverso 2 di questo articolo, potrà avvenire in qualsiasi momento e senza rispettare particolari termini. La disdetta per le situazioni di cui alle lettere b) e c) ha effetto due anni dopo la comunicazione della disdetta alla controparte.

8. Controversie

- 1) Le contestazioni relative all'applicazione della Convenzione, sottostanno alla giurisdizione amministrativa.
- 2) Restano inoltre riservate le norme del Codice Civile Svizzero e del Codice delle Obbligazioni quale diritto suppletorio.

9. Procedura di approvazione

La presente Convenzione è sottoposta all'adozione del Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra, all'approvazione dell'Assemblea consortile e alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Stato a norma dell'articolo 193a LOC.

10. Entrata in vigore e abrogazione

- 1) Questa Convenzione entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale.
- 2) Con l'entrata in vigore di questa Convenzione, è abrogata quella conclusa il 12 dicembre 2013 rispettivamente il 29 luglio 2013.

Comune di Cugnasco-Gerra

Per il Municipio

Il Sindaco
Gianni Nicoli

Il Segretario
Luca Foletta

Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena

Per la Delegazione consortile

Il Presidente
Marco Delucchi

Il Segretario
Silvano Bianchi

PROGETTO

CONVENZIONE

**tra il Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, Cugnasco
e il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena, Cugnasco
per la fornitura di acqua per una vasca antincendio ubicata in zona Monti di
Ditto.**

1. Il Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta fornirà al Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena l'acqua necessaria per alimentare la vasca antincendio che il Consorzio forestale costruirà nella zona Monti di Ditto.
2. La fornitura dell'acqua avverrà a titolo gratuito.
3. Il riempimento della vasca così come il ricambio dell'acqua avverranno quando ci sarà la disponibilità di acqua e previo accordo della Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta.
4. La vasca sarà sempre piena per far fronte ad ogni situazione.
5. In caso di incendio la Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, tenuto prioritariamente conto dei bisogni idrici dell'utenza dei comuni consorziati, metterà a disposizione l'acqua in esubero per la vasca antincendio.
6. Il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena si assumerà tutti gli oneri finanziari per la progettazione e la realizzazione della vasca, l'allacciamento alla condotta consortile, i necessari sistemi di regolazione, così come i relativi lavori di manutenzione.
7. La Convenzione entra in vigore una volta ottenuta l'approvazione dei due Consorzi.
8. La Convenzione ha una durata illimitata.
Essa potrà essere disdetta da una delle parti contraenti:
 - nel caso in cui la vasca perda la sua funzione antincendio;
 - nel caso in cui la portata delle sorgenti diminuisse a tal punto da non più poter fornire l'acqua occorrente;
 - nel caso in cui l'aumento del consumo di acqua da parte degli utenti nel comprensorio dei comuni consorziati non garantisca più la disponibilità di acqua per alimentare la vasca.
9. In caso di controversie riguardo all'applicazione di questa convenzione verrà nominata una commissione arbitrale di tre persone: una designata dal Consorzio forestale, una dal Consorzio intercomunale acqua potabile ed una accettata da entrambi i consorzi.

Questa Convenzione è stata approvata:

- dal Consiglio Consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta
in data 12 dicembre 2013.

- dalla Delegazione del Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena
in data 29 luglio 2013.



Comune di Cugnasco-Gerra

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Municipio



Alla
Delegazione del Consorzio forestale
Valli Pesta e Riarena
Casella postale 24
6516 Cugnasco

Cugnasco,
27 marzo 2018

Risoluzione municipale

Laghetto antincendio di Ditto – Convenzione per la fornitura dell'acqua per l'alimentazione del laghetto

Signori,

ci riferiamo alla Convenzione stipulata nel 2013 tra il vostro Consorzio e l'ex Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, concernente la fornitura dell'acqua per l'alimentazione della vasca antincendio realizzata a Ditto. L'alimentazione avviene mediante la camera di raccolta CA 6, ubicata nella stessa località, a monte del laghetto.

In primo luogo rileviamo che i diritti e gli obblighi derivanti dalla citata Convenzione sono stati trasferiti ai Comuni di Cugnasco-Gerra, Locarno e Lavertezzo in applicazione dell'articolo 19 cpv. 1 della Convenzione, in vigore dal 1° gennaio 2015, conclusa tra i Comuni di Cugnasco-Gerra, Locarno e Lavertezzo, concernente la gestione degli impianti di captazione e di adduzione di acqua potabile delle sorgenti Val Pesta in territorio del Comune di Cugnasco-Gerra.

Al Comune di Cugnasco-Gerra (che è anche proprietario delle sorgenti, mentre i manufatti appartengono ai tre Enti), per il tramite della sua Azienda acqua potabile (AAP), sono stati delegati tutti i compiti e le competenze relative alla gestione (esercizio, manutenzione e costruzione) delle sorgenti e degli impianti di captazione e di adduzione, come pure l'amministrazione e la tenuta della contabilità, fermo restando che ai Comuni contraenti è garantito il più ampio diritto di informazione sulla gestione e il funzionamento dell'acquedotto intercomunale (articolo 4 della Convenzione, Competenze delegate).

La Convenzione relativa al laghetto antincendio di Ditto prescrive - oltre all'impegno, ora del Comune/AAP, di fornire l'acqua per alimentare la vasca antincendio (articolo 1) - che *Il riempimento della vasca così come il ricambio dell'acqua avverranno quando ci sarà la disponibilità di acqua e previo accordo della Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta.* L'articolo 4 precisa, inoltre, che *La vasca sarà sempre piena per far fronte ad ogni situazione.* E l'articolo 5 annuncia che *In caso di incendio la Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta (ndr: ora il Comune di Cugnasco-Gerra/AAP), tenuto prioritariamente conto dei bisogni idrici dell'utenza dei comuni consorziati, metterà a disposizione l'acqua in esubero per la vasca antincendio.*

In relazione all'incontro avvenuto il 12 marzo 2018 di una vostra delegazione con una nostra rappresentanza, lo scopo di questo scritto è di meglio precisare l'applicazione concreta degli articoli 3 e 4 al verificarsi di determinate situazioni.

Si premette che per quanto ci concerne l'applicazione operativa della Convenzione, entro i limiti sanciti della stessa, compete all'Ufficio tecnico comunale (UTC).

Sempre con la premessa - che scaturisce dall'articolo 3 della Convenzione - che l'acqua viene messa a disposizione della vasca antincendio se ce n'è sufficiente disponibilità, nelle situazioni concrete con le quali ci si trova o si potrebbe essere confrontati, vi sottoponiamo la seguente proposta operativa:

1. al fine di garantire il mantenimento del livello operativo del laghetto, per compensare la fuoriuscita d'acqua che drena dal rivestimento della vasca, avviene un deflusso continuo di 3-4 litri al minuto;
2. il riempimento periodico della vasca, secondo le concrete necessità, al fine di compensare ad esempio l'evaporazione, avviene previo accordo tra i due enti. Per evitare inconvenienti (o l'impossibilità di procedere) in relazione all'eventuale scarsa disponibilità d'acqua, questa fase deve avvenire con la massima frequenza possibile (diverse volte ma con quantitativi - di deflusso e totali - ridotti). È compito della Delegazione consortile di sorvegliare il livello della vasca e di contattare l'UTC per avviare la procedura. Per il riempimento occorre prediligere periodi di consumo idrico ridotto da parte dell'utenza. In relazione alla disponibilità d'acqua, l'UTC definirà la portata del deflusso e la durata della fase di riempimento, se del caso scaglionandola in diversi momenti;
3. per il mantenimento del livello operativo del laghetto durante operazioni di spegnimento di un incendio, il Consorzio rispettivamente il Corpo pompieri che ha assunto il comando dell'intervento contatteranno l'UTC (durante gli orari di fuori orario d'ufficio: 091 850.53.04) e stabiliranno le modalità al fine di mantenere, nel limite del possibile, un sufficiente livello operativo della quantità d'acqua presente nella vasca;
4. per il ripristino (riempimento) della vasca dopo un incendio il Consorzio contatterà l'UTC per definire le modalità e i tempi di esecuzione. In relazione alla disponibilità d'acqua, l'UTC definirà la portata del deflusso e la durata della fase di riempimento, se del caso scaglionandola in diversi momenti.

Da parte sua l'UTC, nell'esecuzione delle operazioni secondo i punti 2, 3 e 4, avrà cura - nel limite del possibile (disponibilità di acqua) - di mantenere invariato il quantitativo di acqua fornito ai Comuni di Lavertezzo e di Locarno.

In segno di accettazione delle proposte menzionate, vi chiediamo di volerci ritornare copia della presente debitamente firmata.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Copia p.c.:

ai Municipi di Lavertezzo e Locarno